



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Comune del Parco Nazionale del Vesuvio

Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi

protocollo e data come da timbratura

INGIUNZIONE N° 2/2025

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., per inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 34/2022, prot. n. 36433 del 28/06/2022, per opere abusive realizzate in Via Croce dei Monti n. 25 dai sig.ri Stefanino Ciro e Ciappa Maria

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

➤ con provvedimento dirigenziale del Settore Pianificazione Urbanistica n. 34/2022 prot. n. 36433 del 28/06/2022, si è ordinato agli interessati - in qualità di proprietari - la demolizione delle opere abusivamente realizzate in Ercolano (NA) alla Via Croce dei Monti n. 25, sull'immobile censito in N.C.E.U. al foglio 12, p.lla 1435, sub. 101 e in N.C.T. al foglio 12, p.lla 1979, consistenti in:

- “a) *Ampliamento sul lato sud del corpo di fabbrica con la creazione di una camera con bagno interno, tale ampliamento ha dimensioni in pianta 7,40 metri circa per circa 4,45 metri con una superficie complessiva di circa 32,93 mq e volume 111,96 mc. Con porta di affaccio sul terrazzo posteriore.*
- b) *Sempre sul lato sud, adiacente all'ampliamento di cui al punto a) risulta realizzata una tettoia con struttura metallica a sbalzo e copertura in pannelli di lamiera coibentata avente dimensione di circa 5,48 metri per 2,60 ed altezza media di circa 2,87 metri che copre una superficie di circa 7,46 mq., al di sotto del quale risulta realizzato un piano cottura con fuochi e lavello.*
- c) *L'originario portico risulta in gran parte chiuso a formare dei volumi collegati con l'interno.*
- d) *L'interno, dalle originarie tre stanze ed un bagno, risulta trasformato in maniera tale che si sono ottenute tra camere da letto, ognuna con bagno interno e una grande sala comune alle tre suddette stanze.*
- e) *Risultano modificate e realizzate nuove aperture, porte e finestre sui lati nord, est e ovest.*
- f) *Sul lato ovest del manufatto risulta realizzata una rampa ed una scala che collegano i due livelli in qui e ripartito il lotto. Trattasi di una rampa pavimentata e con parapetti in ferro avente dimensioni larghezza 3.05 metri e lunghezza circa 10,70 metri, mentre la scala ha una larghezza di circa 1,05 metri e lunghezza di circa 2,70 metri con n. 9 pedate.*
- g) *Nella parte bassa del lotto, lato ovest, risultano depositati cumuli di terreno di cui non si conosce la provenienza, il cui volume non è stato possibile quantificare.*
- h) *Sul lato ovest, in aderenza con la parte aggiunta di cui al punto a) risultano realizzati n. 3 piccoli box suddivisi da muratura in tufo di spessore circa 30 cm. E coperti da tegoli in fibrocemento. Le dimensioni complessive sono circa 2,20 metri per circa 4,70 metri con un'altezza media di circa 1,80, per una superficie complessiva di circa 10,35 mq e volume circa 10,60 mc.*
- i) *Sul lato sud del manufatto risulta realizzato un terrazzamento pavimentato avente una superficie di circa 64,25 mq avente un parapetto in muratura alto circa 0,90 metri sormontato da un passamano in ferro.*
- j) *Lateralmente al manufatto edilizio, a est ed a ovest, e sul lato nord il lotto risulta pavimentato riducendo la normale permeabilità dei suoli per complessivi 172,00 mq circa con sistemazione esterna e realizzazione di muretti alti circa 0,80 metri a delimitare aiuole.”;*

➤ la sopra citata Ordinanza dirigenziale n. 34/2022 prot. 36433 del 28/06/2022 è stata notificata in data

04/07/2022 ai Sig.ri:

- STEFANINO Ciro, nato a Resina (NA) il 19/08/1957, C.F. STFCRI57M19H243P e residente in Ercolano (NA) alla Via Croce dei Monti n. 27;
- CIAPPA Maria, nata a Napoli il 14/03/1965, C.F. CPPMRA65C54F839A e residente in Ercolano (NA) alla Via Croce dei Monti n. 27;

VISTO il verbale di inottemperanza redatto a seguito di sopralluogo congiunto eseguito - in data 04/02/2025 - da personale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale - sottoscritto dalle parti in data 18/02/2025 e trasmesso a questo Ufficio con nota prot. n. 12415/2025 - con il quale è stata accertata la mancata ottemperanza all'Ordinanza n. 34/2022 prot. n. 36433 del 28/06/2022;

DATO ATTO che detta inottemperanza è stata accertata oltre il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza n. 34/2022 nei confronti dell'interessata;

RICHIAMATO

➤ l'art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/01 e s.m.i. che testualmente recita: *“Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi) il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”.*

➤ l'art. 31, commi 3, 4 e 4bis, del D.P.R. 380/01 e s.m.i. che testualmente recitano:

“3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”.

ATTESO che il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 è stato introdotto con legge 11 novembre 2014,

n. 164 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 262 del 11/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 85, entrata in vigore il 12/11/2014;

TENUTO CONTO dell'Art. 1 (Principio di legalità) della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale stabilisce che: *“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”*;

RILEVATO che l'Ordinanza di demolizione n. 34/2022 nonché l'accertamento dell'inottemperanza alla medesima sono stati realizzati successivamente alla data del 12/11/2014 (ovverosia successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164) e che, pertanto, alle opere abusivamente realizzate va applicato il comma 4-bis del sopra citato art. 31;

ATTESO che:

- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del Comune di Ercolano (già Resina) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- l'intero territorio del Comune di Ercolano è sottoposto a vincolo paesistico, giusta Decreto del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 4 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 219 del 18 settembre 2002.

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

ATTESO che:

- con Decreto Sindacale 104/2024 - prot. n. 66047 del 14/11/2024 - è stata conferita al Funzionario tecnico incaricato di E.Q., Arch. Emanuela Punzo, la reggenza temporanea delle funzioni dirigenziali del Settore VI - Gestione del Territorio;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 14/02/2023, modificata con Delibera n. 42 del 28/03/2023 in vigore dal 01/04/2023 è stata approvata la nuova struttura organizzativa e Organigramma del Comune di Ercolano;
- ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, tra i quali alla lettera g) *“tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”*.

CONSIDERATO che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico della P.A..

RITENUTO indispensabile provvedere in merito, ai sensi dell'art. 31, e nello specifico al comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 e s.m.i..

VISTI:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961;
- il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 4 luglio 2002, di approvazione del Piano territoriale paesistico dei comuni Vesuviani;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi;
- il D. Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42 e smi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi e, in particolare, l'Art. 107, comma 3, lettera g);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
- il Decreto Sindacale n. 104/2024 - prot. n. 66047 del 14/11/2024;
- l'Ordinanza di demolizione n. 77/2023, prot. n. 57014 del 11/10/2023;
- Il Verbale di inottemperanza prot. n. 3066 del 14/01/2025;

DETERMINA

per le ragioni espresse in precedenza, che qui si intendono integralmente confermate, ripetute e trascritte, ovvero per l'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 34/2022 prot. n. 36433 del 28/06/2022, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima stabilita dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001, nella misura di € 20.000,00 e, per l'effetto,

INGIUNGE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ai Sig.ri:

- **STEFANINO** **Ciro**, nato a Resina (NA) il 19/08/1957, C.F. STFCRI57M19H243P e residente in Ercolano (NA) alla Via Croce dei Monti n. 27, in qualità di comproprietario;
- **CIAPPA** **Maria**, nata a Napoli il 14/03/1965, C.F. CPPMRA65C54F839A e residente in Ercolano (NA) alla Via Croce dei Monti n. 27, in qualità di comproprietaria,

il pagamento della sanzione amministrativa nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) da pagare entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta notifica della presente, mediante bonifico da effettuare con i seguenti riferimenti:

- Intestatario: Comune di Ercolano
- IBAN: IT 96M 05142 40140 T21030000206
- Causale: "Inottemperanza Ordinanza di demolizione n. 34/2022 - Prot. n. 36433/2022 - Sanzione Art. 31, comma 4-bis, DPR 380/2001 - Ingiunzione di pagamento n. 2 del 20/02/2025 - Prot. n. 12990/2025".

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione al Settore VI Gestione del Territorio - Servizio Abusivismo e Condoni Edilizi del Comune di Ercolano e al Settore IV Risorse e Patrimonio - Servizio Ragioneria Generale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato, a mezzo dei messi comunali, ai Sig.ri:

- **STEFANINO** **Ciro**, nato a Resina (NA) il 19/08/1957, C.F. STFCRI57M19H243P e residente in Ercolano (NA) alla Via Croce dei Monti n. 27;
- **CIAPPA** **Maria**, nata a Napoli il 14/03/1965, C.F. CPPMRA65C54F839A e residente in Ercolano (NA) alla Via Croce dei Monti n. 27;

DISPONE, altresì

che copia del presente provvedimento di ingiunzione venga trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune;
- al Settore IV Risorse e Patrimonio - Servizio Ragioneria, ad avvenuta notifica all'interessata;
- che i proventi della sanzione accertata siano attribuiti a specifico capitolo, in ottemperanza alle

prescrizioni imposte dall'art. 31, comma 4-ter, del DPR 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: “*I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico*”.

INFORMA

- che il presente provvedimento vale quale atto di formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e ss. c.c. ed interruttivo di ogni termine prescrizionale e/o di ogni decadenza ad ogni effetto di legge;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4 del DPR 380/01 e smi, “*l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente*”;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente atto gli interessati possono presentare, entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data di notifica.

AVVERTE

che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà all'esecuzione forzata prevista dall'art. 27 della L. 689/81 e s.m. e i. con le maggiorazioni previste dal medesimo articolo.

Il Funzionario Responsabile
Arch. Walter Esposito

Il Dirigente f.f. Settore VI
Decreto Sindacale n. 104 del
14/11/2024 prot. n. 0066047/2024
Arch. Emanuela Punzo